

SENTENZA n. 4/2025

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Marco Leoni

Avv. Daniela Corengia

Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente

Si è riunito, in data 13.03.2025, in modalità telematica, mediante piattaforma zoom, per discutere del procedimento avviato in data 20.02.2025, con rinvio a giudizio da parte del Procuratore federale Aggiunto nei confronti della società ASD Arcobaleno Ginnastica Prato, per violazione dell'art. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia, per il seguente addebito: *“Per aver consentito e comunque non aver impedito che la Tecnica MARCHUKOVA Maria adoperasse metodi e comportamenti non consentiti in sede di allenamento delle ginnaste a lei affidate, delle quali molte minorenni, consistiti nell'urlare costantemente nei loro confronti durante gli allenamenti, utilizzando spesso frasi inappropriate, anche per intimorirle, quali “fai schifo, siete un gruppo di stronze, mi fate perdere tempo”; nonché correggere le posture delle ginnaste in maniera violenta. In particolare, in data 7 ottobre 2024, afferrava i piedi della ginnasta (omissis) e, urlando le parole “non si tengono i piedi così, si tengono così” li sbatteva violentemente al muro, provocandole tumefazioni e frattura base del V metatarso del piede sinistro. Non assumendo alcuna iniziativa anche a seguito di espressa segnalazione da parte dei genitori di diverse allieve”. In Prato fino alla data odierna.”*

Il Tribunale così decide: preso atto della richiesta, presentata congiuntamente dal Procuratore federale Aggiunto e dalla società incolpata, in persona del Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 RGD, di applicazione consensuale della sanzione dell'ammenda per € 2.700,00 per i fatti oggetto di contestazione nell'atto di deferimento

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **valutata la richiesta congiunta della Procura Federale e della società incolpata;**
- **reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione proposta, ne dichiara l'efficacia e, pertanto, irroga a carico della società ASD Arcobaleno Ginnastica Prato, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammenda per € 2.700,00.**

Il predetto importo dovrà essere versato nelle casse della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni 30 sul sito della FGI.

f.to Avv. Marco Leoni
f.to Avv. Daniela Corengia
f.to Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente